



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori PETERLINI e PINZGER**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008**

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati per la regione Trentino-Alto Adige

ONOREVOLI SENATORI. - Già nel testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica sono previste disposizioni speciali per le regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige/Südtirol, nelle quali vivono minoranze linguistiche, costituzionalmente riconosciute e protette.

La legge elettorale prevede, infatti, per l'elezione dell'unico senatore della Valle d'Aosta e per l'elezione dei senatori della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol le elezioni in collegi uninominali, fatto salvo un seggio proporzionale nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol. Questa previsione di collegi uninominali corrisponde anche alla misura 111 del cosiddetto Pacchetto contenente misure a favore delle popolazioni altoatesine, concordato con l'Austria.

In base all'ultimo censimento generale della popolazione e alla ripartizione dei seggi effettuata ai sensi dell'articolo 56 della Costituzione, al Trentino-Alto Adige/Südtirol spettano dieci seggi. Il presente disegno di legge prevede che anche per l'elezione della Camera dei deputati nel Trentino-Alto Adige/Südtirol i seggi siano assegnati tramite collegi uninominali, cinque alla provincia di

Trento e cinque alla provincia di Bolzano. In ogni caso, il numero preciso di essi sarà stabilito con decreto del Presidente della Repubblica che terrà conto delle aree territoriali e, quindi, distribuirà i seggi in proporzione alla popolazione, definendo collegi omogenei che tengano conto anche della distribuzione territoriale dei diversi gruppi linguistici.

Pertanto, lo scopo del presente disegno di legge è quello di favorire la rappresentanza parlamentare dei gruppi e delle minoranze linguistiche, così come dettato dal principio costituzionale.

Il disegno di legge si compone di un unico articolo che modifica il testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e in particolare il titolo VI, il quale non si intitola più «Disposizioni speciali per il Collegio Valle d'Aosta», ma «Disposizioni speciali per il Collegio della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e per i Collegi del Trentino-Alto Adige/Südtirol», oltre a modificare e introdurre ulteriori disposizioni nel predetto testo unico.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: «alla circoscrizione Estero» sono inserite le seguenti: «, alla regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e alla regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste»;

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - *1.* L'elezione nel collegio «Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste», che è circoscrizione elettorale, e nei collegi della regione autonoma del Trentino-Alto Adige/Südtirol, che è anche essa circoscrizione elettorale, è regolata dalla norme contenute nel titolo VI del presente testo unico»;

c) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-*bis.* - *1.* La circoscrizione elettorale della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita da tanti collegi uninominali quanti risultano i deputati da eleggere a seguito della ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, effettuata ai sensi dell'articolo 56 della Costituzione. In ogni caso il numero dei collegi spettanti alla circoscrizione è proporzionalmente ripartito tra le province autonome di Trento e di Bolzano e, all'interno delle province, i collegi sono ripartiti in modo da comprendere un numero di abitanti omogeneo, tenendo conto delle aree territoriali e della distribuzione territoriale dei diversi gruppi linguistici»;

d) la rubrica del titolo VI è sostituita dalla seguente: «Disposizioni speciali per il Collegio della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e per i Collegi del Trentino-Alto Adige/Südtirol»;

e) nel titolo VI, dopo l'articolo 93, sono inseriti i seguenti:

«Art. 93-bis. - 1. L'elezione nei collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è regolata dalle disposizioni del presente testo unico, in quanto applicabili, e dalle norme seguenti:

a) le candidature sono presentate per ogni singolo collegio uninominale dai singoli candidati. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio o circoscrizione. La candidatura della stessa persona in più di un collegio o circoscrizione è nulla;

b) per ogni candidato nel collegio uninominale deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno o i contrassegni tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno con cui si intende contraddistinguerlo. Per le candidate donne può essere indicato solo il proprio cognome, o può esser aggiunto il cognome del marito;

c) la dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di un delegato effettivo e di un supplente;

d) la dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 300 e da non più di 600 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che anticipi di oltre centoventi giorni la scadenza della legislatura, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni sono autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della

legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni;

*e)* i candidati che abbiano conseguito un seggio in occasione delle ultime elezioni alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica sono esentati dalla raccolta delle firme per la presentazione delle loro candidature per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica in uno dei collegi della regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol o nel collegio della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste;

*f)* la candidatura è accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma è richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare;

*g)* l'accettazione della candidatura è accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi o circoscrizioni;

*h)* le schede sono di carta consistente, sono predisposte a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali che riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nel collegio e il nome del relativo candidato.

Art. 93-ter. - 1. L'ufficio elettorale regionale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:

*a)* effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

*b)* somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.

2. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

Art. 93-*quater*. - 1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante un seggio di deputato in uno dei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige/Südtirol e della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, il presidente della Camera dei deputati ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato.

2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura.

3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni.

4. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 3 cada in un periodo compreso tra il 10 agosto e il 15 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora il medesimo termine cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non oltre trenta giorni.

5. Il deputato eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o l'anticipato scioglimento della Camera dei deputati.

6. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 del presente testo unico non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni».



